

DELIBERA N. 249/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SIZIANO (PV) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 30 maggio 2019 (prot. n. 235258) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Siziano (PV), a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco sig. Davide Lanza per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla violazione *“della normativa sull'utilizzo degli spazi elettorali in quanto le liste avversarie hanno affisso materiale propagandistico elettorale al di fuori degli spazi consentiti”* e allo svolgimento *“di numerosi eventi pubblici in piena campagna elettorale, tutti pubblicizzati sulle pagine ufficiali del Comune, in favore del Sindaco [...] ripresentatosi alla tornata elettorale. Di seguito riepilogo degli avvenimenti: a. 1° maggio: consegna borse di studio [...]; b. 11 maggio: inaugurazione di un parco [...] nella zona Porte Rosse; c. Pubblicizzazione del periodico di informazione a cura dell'amministrazione comunale con il titolo in prima pagina “5 Anni insieme: Grazie” e numerose fotografie del sindaco [...]. In particolare, nell'editoriale di seconda pagina, viene pubblicato un ulteriore articolo a firma del sindaco, oltre alla relazione di fine mandato reperibile sui canali istituzionali [...]; d. 16 maggio: inaugurazione area cani”*. Il Comitato ha ritenuto che *“le iniziative dell'amministrazione comunale risultano prive dei caratteri dell'impersonalità e dell'indifferibilità [...]*. In particolare, *la pubblicazione e distribuzione del periodico di informazione comunale, che ospita un editoriale (Linea diretta con il Sindaco) a firma del Sindaco e nel quale compare lo stemma del Comune e la foto del primo cittadino, appaiono essere state effettuate in violazione del divieto posto dall'art. 9”* e ha proposto l'applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 29 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Siziano, Donatella Pumo, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“Quanto al primo punto oggetto di rilievo, si osserva che la prassi [...] è sempre stata quella di consentire ai gruppi consiliari di utilizzare le bacheche [...] per veicolare le attività degli stessi”*;
- *“relativamente al secondo rilievo, gli inviti e la locandina sono inerenti ad una manifestazione pubblica (inaugurazione area green Porte rosse) priva di finalità di tipo politico ed elettorale, organizzata su iniziativa di privati e con patrocinio dell'amministrazione, facente parte delle iniziative del Maggio sizianese, programma questo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 28.03.2019 e quindi in data antecedente dell'avvio della campagna elettorale”*;
- *“l'inaugurazione dell'area cani ha riguardato un evento veicolato con una locandina del tutto impersonale rivolta ai possessori di cani”*;

- *“Quanto al terzo punto oggetto di rilievo si rappresenta che il tradizionale giornalino comunale ha sempre previsto al suo interno l’editoriale del sindaco rubricato Linea diretta con il sindaco”;*
- *“Nel merito non si ravvisano al suo interno riferimenti di tipo propagandistico essendo lo stesso un editoriale di commiato”;*
- si chiede l’archiviazione del procedimento;

PRESA VISIONE della locandina relativa al programma di eventi *“Maggio Sizianese”*, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Siziano, e ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria, dell’avviso relativo all’inaugurazione dell’area cani, pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente in data 16 maggio 2019 e del giornalino comunale *“5 anni insieme: Grazie”*, allegato alla documentazione istruttoria, che contiene un editoriale a firma del Sindaco e la foto di quest’ultimo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed*

organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

CONSIDERATO che la locandina, l’avviso e il giornalino comunale “5 anni insieme: Grazie”, oggetto di segnalazione, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all’Amministrazione comunale di Siziano;

RILEVATO che le predette attività di comunicazione istituzionale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione della locandina sul sito istituzionale del Comune, dell’avviso sulla pagina Facebook dell’ente e la distribuzione del giornalino comunale “5 anni insieme: Grazie”, sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune della locandina relativa al programma di eventi “Maggio sizianese”, la pubblicazione dell’avviso di inaugurazione dell’area cani di via De Filippo e la diffusione del giornalino comunale denominato “5 anni insieme: Grazie”, non presentano i requisiti cui l’art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto dette iniziative non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che la sia la locandina che l’avviso riportano lo stemma dell’ente. Inoltre, il giornalino in questione reca un editoriale e la foto del Sindaco e il contenuto del giornalino medesimo appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell’operato dell’amministrazione comunale, strumentale dunque a proporre un’immagine positiva dell’ente e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione della locandina relativa al programma di eventi “Maggio Sizianese” e dell’avviso di inaugurazione dell’area cani di via De Filippo e la diffusione del giornalino comunale denominato “5 anni insieme: Grazie”, oggetto di segnalazione, integrano la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, invece, che quanto segnalato in merito alla violazione “della normativa sull’utilizzo degli spazi elettorali” esula dall’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine alla sussistenza della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, della locandina relativa al programma di eventi *“Maggio Sizianese”* e dell'avviso di inaugurazione dell'area cani di via De Filippo, oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Siziano (PV) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale, della locandina relativa al programma di eventi *“Maggio sizianese”*, la pubblicazione, sulla pagina Facebook ufficiale, dell'avviso di inaugurazione dell'area cani di via De Filippo e la diffusione del giornalino comunale denominato *“5 anni insieme: Grazie”*, e di rimuovere la locandina e l'avviso medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Siziano (PV) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi